



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

(Località P.ta Chiara, snc. - Tel. 0789-730632 - Fax 0789-735424. E-mail: cplamaddalena@mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it)

ORDINANZA N° 69/18

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Capo del Circondario Marittimo di La Maddalena,

- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti, posti a capo di questa Autorità Marittima, relativi alla sicurezza dell'attività balneare lungo il litorale del Circondario marittimo di La Maddalena che si estende dalla Spiaggia di Rena Maggiore – Rio Cantaru (ovest) a Capo Ferro (est) incluso, interessando il territorio dei Comuni costieri di Santa Teresa Gallura, Palau, Arzachena e La Maddalena, allo scopo di tutelare l'interesse primario alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione;
- VISTA** la Legge 03.04.1989, n. 147, recante "Adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28.09.1994, n. 662, recante "Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare" adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato;
- VISTO** il D.M. 26.01.1960, recante "Disciplina dello sci nautico";
- VISTA** la Legge 6.12.1991 n°394 "Legge quadro sulle aree protette";
- VISTA** la Legge del 04.01.1994 n.10 - Istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 17.05.1996 – Istituzione dell'Ente Gestore e delle norme di salvaguardia del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena";
- VISTA** la Legge 8 luglio 2003, n.172 "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico".
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n°171 - "Codice della nautica da diporto ed il DM n.146 del 29.07.2008 - "Regolamento di attuazione al Codice della Nautica da Diporto";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133 recante "Nuovo regolamento di attuazione della Legge 25.03.1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo";
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n.4 recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquicoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010 n. 96"; ed il D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** Il Decreto del Presidente della Repubblica 02.10.1968 n°1639 "Disciplina della pesca sportiva" e successive modifiche;
- VISTE** le disposizioni vigenti in tema di trasferimento di funzioni agli Enti Territoriali locali ed in particolare l'art. 46 del D.P.R. n. 348/1979, recante "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna", la legge 59/1997, recante "Delega al

NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE:"1530"

Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it

Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena



Governo per il conferimento di funzioni e compiti a regioni ed enti locali”, l’art. 105 del D. Lgs. n. 112/98, come modificato dall’art. 9 della legge n. 88/2001, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato a Regioni ed enti locali”, il D.P.C.M. 12 ottobre 2000 ed il D. Lgs. n. 234/2001 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative”;

- VISTE** le circolari prot. n° 5171242-A.2.50 in data 07.05.1994, n° 5171080-A.2.50 in data 10.04.1995 e n° 5171328-A.2.50 in data 20.05.1994 del Ministero dei Trasporti della Navigazione aventi per oggetto “disciplina dell’uso della spiagge e delle zone mare destinate alla balneazione”;
- VISTO** il dispaccio n° 5171661/A.2.50 in data 23.04.1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo alla “Possibilità di impiego di unità cinofile da salvataggio”;
- VISTO** il dp. prot. n. 02.01.04/34660 datato 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”, con il quale, in materia di disciplina delle attività balneari, tenuto conto del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, è stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza;
- VISTA** la circolare n.02.02.70/7385 datata 25.01.2013 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Attività sportivo – nautica denominata “Ray-Board, “Snorkeling trainato”, “Seafly”, “Sub-wing” o “Surferboard””;
- VISTO** il dp. prot. n. 103966 in data 29.08.2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativo all’impiego di sistemi di salvataggio aggiuntivi in mare;
- VISTO** il dp. prot. n. 132225 in data 28.10.2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativo all’impiego di unità cinofile ai fini del salvamento sulle spiagge – istanza della Federazione Italiana Salvamento Acquatico (FISA);
- VISTA** la nota prot. n. 4543 in data 20.02.2017, con la quale la Superiore Direzione Marittima di Olbia ha impartito azioni di coordinamento relative alla tematica di cui al sopra richiamato dp. prot. n. 132225 in data 28.10.2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- RECEPITE** le linee di indirizzo impartite dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di disciplina delle attività balneari;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 44/2012 in data 31.05.2012 “Punti di Fonda nel Circondario Marittimo di La Maddalena - Applicazione del Decreto Interministeriale 2 marzo 2012”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 034/2013 in data 22.04.2013 recante “Disciplina della attività subacquee”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 054/2014 in data 04.06.2014 recante “Disciplina delle attività di locazione/noleggio ed appoggio per immersioni subacquee di natanti da diporto nell’ambito del Circondario Marittimo di La Maddalena”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 084/2014 in data 25.07.2014 recante “Disciplina del Jetlev, Flyboard e dispositivi a questi assimilabili”
- VISTA** la propria Ordinanza n. 038/2016, così come modificata con Ordinanza n. 20/17, recante “Disciplina Kitesurf Isola dei Gabbiani, Comune di Palau (OT)”;
- VISTA** la propria Ordinanza Sperimentale n. 57/17, “Disciplina delle attività ludiche di balneazione dalle Motobarche Trasporto Passeggeri che svolgono gite di breve durata nell’ambito dell’Arcipelago di La Maddalena”, così come integrata dall’Ordinanza n. 44/18;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 58/17, “Disposizioni integrative all’Ordinanza di Sicurezza Balneare”;



VISTE	le risultanze degli incontri avvenuti negli ultimi anni con le istituzioni Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, Comune di La Maddalena e Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio Pausania nonché con il ceto peschereccio e armatoriale locale;
VISTA	la vigente “Ordinanza balneare – Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo” della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Direzione generale Enti Locali e finanze, come adeguata alle disposizioni di cui alla Legge Comunitaria 2010, Legge n. 217 del 15 dicembre 2011;
VISTA	la legge della Regione Sardegna 13.09.1993, n. 39 concernente la disciplina dell’attività di volontariato;
VISTA	la propria nota prot. n. 7583 in data 26.04.2018, con la quale si è manifestata la necessità di aggiornare la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 44/2015 al fine di emanare uno strumento normativo che mantenga elevato il livello di sicurezza delle attività balneari a tutela della salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e dell’ecosistema marino, disciplinando tutte quelle attività che normalmente vengono esercitate lungo il litorale durante la stagione balneare;
TENUTO CONTO	delle linee di indirizzo e coordinamento della Direzione Marittima di Olbia per implementare le misure di sicurezza e prevenzione in vista della stagione balneare;
CONSIDERATO	che il litorale del Circondario Marittimo di La Maddalena è di conformazione e morfologia assai varia, caratterizzato sia da arenili di varia dimensione che da coste frastagliate ovvero a picco, con fondali, in molti casi, in repentino degrado;
CONSIDERATO	che, a causa della particolare morfologia della costa e della prevalenza di spiagge libere i comuni costieri non sono in grado di organizzare un integrale servizio di salvataggio;
CONSIDERATO	che buona parte del Circondario Marittimo di La Maddalena è ricompreso nella perimetrazione del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, assoggettato alla particolare disciplina delle Aree Protette, per cui, al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l’uso del mare e delle spiagge, si rende necessario dettare norme di disciplina specifiche;
VISTI	gli artt. 17, 30, 68, 79, 81, 1161, 1164, 1168, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
VISTI	gli atti di Ufficio,

ORDINA

ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Durante la cd. Stagione Balneare Estiva, i cui termini sono individuati dalla Regione Autonoma della Sardegna con proprio provvedimento regolamentare (Ordinanza Balneare), si applicano, ove non diversamente disposto, le seguenti disposizioni ai fini della sicurezza balneare.
2. Il servizio di salvamento è prestato all’utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione S.A.R (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.
3. Nel periodo di funzionamento per il pubblico per l’esercizio della balneazione delle aree in concessione destinate al noleggio attrezzature da spiaggia (area scoperta attrezzata) e a strutture/stabilimenti balneari (aree demaniali marittime nelle quali sono ubicate pertinenze₃



demaniali marittime e/o strutture di difficile rimozione o di facile rimozione con lo scopo di fornire servizi per la balneazione e/o elioterapia – posizionamento e noleggio attrezzature balneari, eventuale struttura destinata ad attività di ristorazione - bar ecc.) devono essere operativi presso le stesse i servizi di salvataggio, secondo le modalità di cui alle norme che seguono. Se un'area attrezzata/struttura balneare è aperta al pubblico per la balneazione prima della data d'inizio della stagione balneare, ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio dovrà essere comunque assicurato.

4. Nel seguito della presente Ordinanza, quando si farà riferimento a cartelli recanti avvisi connessi a situazioni di potenziali pericoli, laddove previsto, le indicazioni negli stessi riportate dovranno essere scritte in lingua italiana ed almeno in lingua inglese, allo scopo di informare correttamente anche l'utenza straniera. I cartelli dovranno essere realizzati in modo da essere ben visibili anche da una certa distanza, posizionati e conformati in modo da non costituire essi stessi potenziale pericolo, con lettere di colore a forte contrasto rispetto al colore di fondo del cartello.
5. Ove un'area attrezzata/struttura balneare intenda operare, per fini esclusivamente elioterapici, prima della data di inizio della stagione balneare estiva ovvero successivamente alla sua conclusione, dovrà issare una bandiera rossa ed esporre apposita cartellonistica, all'ingresso ed all'interno della struttura stessa, rispondente ai requisiti indicati al precedente punto 4, recante la seguente dicitura:

“STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI

ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

Dovranno comunque essere assicurati, anche nei predetti periodi, la presenza del materiale di primo soccorso di cui al successivo articolo 4, punto 9 ed il regolare funzionamento del locale/area ombreggiata adibita a pronto soccorso di cui al punto 10 del medesimo articolo 4.

6. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione, i Comuni territorialmente competenti hanno l'obbligo di realizzare i servizi di salvataggio, secondo le modalità di cui alle norme che seguono, per gli specchi acquei antistanti.

Qualora i Comuni non riescano a garantire il servizio di salvamento, devono darne comunicazione alla Capitaneria di Porto di La Maddalena e provvedere ad apporre sulle relative spiagge, ovvero nella viabilità di accesso alle stesse, adeguata segnaletica, rispondente ai requisiti indicati al precedente punto 4, con la seguente dicitura:

“ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

In ogni caso l'Ente che ha provveduto all'installazione della segnaletica è tenuto a controllare la permanenza in loco della stessa, provvedendo all'immediato ripristino in caso di asportazione/rimozione.

**ARTICOLO 2
ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI**

1. La fascia di mare estesa per una distanza sino a 200 metri dalle spiagge o dalle coste rocciose e di 100 metri dalle coste a picco è - di norma - prioritariamente destinata alla balneazione.
2. I Concessionari di aree attrezzate/strutture balneari devono segnalare il limite della zona di balneazione mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al



NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE:”1530”
Indirizzo e-mail: cp-lamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it
Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena



fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità di fronte lo specchio acqueo antistante la concessione, comunque nel numero minimo di due.

3. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni costieri per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate dai bagnanti. Qualora tali Enti non provvedano a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 1.4 con la dicitura:

**“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE
(METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”.**

4. I Comuni per le spiagge libere frequentate dai bagnanti e gli esercenti per le aree in concessione devono segnalare, con l'apposizione di galleggianti di colore bianco collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5 (le cui estremità siano ancorate al fondo), il limite delle acque sicure ove possono bagnarsi i non esperti al nuoto (il limite di tali acque è dato dalla linea batimetrica di mt. 1,60). La mancata collocazione dei suddetti galleggianti da parte dei Comuni deve essere resa nota mediante apposita segnaletica, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 1.4, recante la seguente dicitura:

“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri – 1,60) NON SEGNALATO”.

Eventuali ulteriori situazioni costituenti pericolo per i bagnanti dovranno essere parimenti segnalate con cartelli indicatori aventi le caratteristiche prescritte nell'articolo 1, comma 4, con dicitura riportante il tipo di pericolo individuato ed informando questa Autorità Marittima.

5. I Comuni, l'Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena ed i concessionari per le aree in concessione hanno la facoltà, in deroga a quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, a seconda della morfologia della costa ed in caso di arenili di ridotte dimensioni, di posizionare una sagola tarozzata con boette di colore giallo o rosso ad un limite inferiore ai 200 mt. dalla costa - da non confondersi con la sagola di cui comma 4 - al solo fine di creare una zona maggiore di tutela per la balneazione e per proteggere l'arenile dallo spiaggiamento dei natanti. Tali deroghe dovranno essere autorizzate dalle Autorità Competenti e previo nulla osta dell'Autorità Marittima.
6. Il bagnante che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione è obbligato, al fine di essere facilmente individuabile, a segnalare la propria presenza con un galleggiante, recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, collegato ad una sagola di lunghezza non superiore a 10 (dieci) metri, salvo nel caso in cui chi pratica il nuoto sia entro un raggio di 10 metri dall'unità alla fonda dalla quale proviene.
7. Negli specchi acquei e negli orari riservati alla balneazione e, comunque, qualora e laddove venga esercitata la balneazione, **E' VIETATO:**
 - a) il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf e kite – surf compresi; eccezione a ciò è data dalla possibilità di navigare in tali zone conferita ai cd. natanti da spiaggia, ovvero i natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili che comunque dovranno manovrare in modo da non arrecare disturbo o pericolo ai bagnanti. Dal divieto di transito sono esentati i mezzi dello Stato impegnati nelle proprie attività d'Istituto o da quelli diversi, impiegati d'ausilio a dette attività ed a ciò espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima. Sono altresì esentati dal divieto di transito di cui sopra i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 08.06.1982, n. 470 e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili grazie ad apposita dicitura chiaramente leggibile **“SERVIZIO CAMPIONAMENTO”**, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I

5



- bagnanti dovranno mantenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;
- b) l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi unità, salvi i casi regolarmente autorizzati dalle Autorità competenti;
 - c) le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, possono raggiungere la riva o prendere il largo utilizzando esclusivamente appositi corridoi di lancio ai soli fini dell'atterraggio e per il tempo strettamente necessario all'imbarco e sbarco dalle stesse purché a lento moto (minima velocità di manovra). In assenza di corridoi di lancio è permesso l'avvicinamento al litorale con rotta perpendicolare alla linea di costa, con sola propulsione a remi, in assenza di bagnanti nel raggio di 50 metri dall'unità;

ARTICOLO 3 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

1. La balneazione è vietata:

- a) all'interno dei porti e approdi, nonché nel raggio di 100 metri dalle imboccature o dalle strutture portuali più foranee. Tale divieto non si applica alle cd. spiagge di "Palau Vecchio" e "L'Isolotto" di Palau, subordinatamente all'effettiva predisposizione e mantenimento in efficienza da parte del Comune di Palau delle previste misure di segnalazione come indicato al precedente articolo 2, comma 5, atte a rendere facilmente identificabile la zona di mare riservata alla balneazione;
- b) nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'entrata e/o uscita dai porti;
- c) negli specchi acquei assentiti in concessione per campi boe, per strutture di assistenza alla nautica da diporto in genere o alla pesca marittima, opportunamente segnalati;
- d) a meno di 200 (duecento) metri dalle navi all'ancora;
- e) in prossimità di specchi acquei in cui vi siano lavori in corso, entro un raggio di 100 (cento) metri dall'area ovvero ad altra distanza diversamente stabilita in ulteriori provvedimenti;
- f) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono collocati campi boe o pontili destinati alla nautica da diporto, oppure passerelle di attracco di navi da passeggeri e unità da diporto per un raggio di metri 50 (cinquanta);
- g) all'interno dei corridoi di lancio, opportunamente segnalati, autorizzati dagli Enti competenti previo il nulla osta di questa Autorità Marittima;
- h) negli specchi acquei antistanti la foce dei fiumi e dei canali, fino ad una distanza di metri 50 (cinquanta) dalla costa;
- i) entro un raggio di 200 metri da impianti di itticoltura e mitilicoltura, attrezzi od unità da pesca in attività di pesca;
- j) in tutte le altre zone di mare interdette alla balneazione con provvedimenti emanati a vario titolo dalle Autorità competenti.

ARTICOLO 4 SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOCCORSO IN MARE

1. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia (5 metri) è strumentale all'espletamento dell'attività di salvamento e pertanto le eventuali legittime forme di



NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE:"1530"

Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it

Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena



utilizzazione non devono recare limitazioni e/o impedimento allo svolgimento del medesimo servizio.

2. Durante l'orario di apertura al pubblico per la balneazione i concessionari di aree attrezzate/strutture balneari devono organizzare e garantire, secondo le modalità di seguito specificate, il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno un assistente-bagnino in possesso di specifica abilitazione al servizio, in corso di validità, rilasciata dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) ovvero dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.), ogni 80 metri di fronte mare o frazione di esso. I concessionari confinanti potranno consociarsi per l'ottimizzazione del servizio, previa comunicazione a questa Capitaneria di Porto, al fine di garantire un addetto ogni 80 metri di fronte mare.
3. Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa (esempio scoglio parallelo alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscano la visibilità di tutto lo specchio antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato, anche in forma consociata con altri concessionari confinanti (previa comunicazione a questa Capitaneria di Porto), affinché sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato.
4. I titolari di stabilimenti balneari che includano anche piscine realizzate su aree demaniali marittime devono assicurare, durante l'utilizzo della piscina, la presenza di un dedicato ulteriore addetto al salvataggio abilitato in aggiunta a quello previsto per l'arenile che dovrà stazionare a bordo vasca. Qualora la piscina sia chiusa al pubblico ne dovrà essere opportunamente precluso l'accesso. Per ogni piscina autorizzata, durante l'orario di apertura, deve essere assicurata indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti la presenza di due salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno quanto la diagonale della piscina, posizionati sul bordo della stessa.
5. L'addetto all'assistenza e salvataggio, durante l'orario di balneazione, deve:
 - indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "**SALVATAGGIO**" ben visibile;
 - essere dotato di fischietto;
 - essere impiegato per il solo servizio di assistenza e salvataggio e non in altre mansioni;
 - stazionare nella postazione di cui al successivo punto 6, oppure in mare sul natante di salvataggio o a piedi lungo la battigia.

Ove tale servizio non risulta assicurato si procederà alla chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio.

Ferme restando le responsabilità penali eventualmente derivanti dalla mancata organizzazione del servizio di salvamento, quale onere del concessionario, qualora si verificano delle cause di forza maggiore che comportino la sospensione del servizio stesso è comunque obbligatoria, oltre all'immediata comunicazione all'Autorità Marittima, l'adozione delle misure più urgenti ed adeguate (come l'innalzamento della bandiera rossa di cui al successivo punto 8 e l'avviso della sospensione del servizio di salvataggio) fino al ripristino, nel minor tempo possibile, delle condizioni di sicurezza.

6. Il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato con una "postazione di salvataggio", in posizione baricentrica rispetto al fronte mare vigilato, dotata d'idonea piattaforma di osservazione sopraelevata atta a garantire la totale visibilità del fronte mare da vigilare.

La postazione di salvataggio deve essere equipaggiata con:



- un binocolo;
- un megafono;
- un baywatch o similari (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 2,5 metri);
- 200 metri di cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle, montato su rullo fissato saldamente al terreno;
- un paio di pinne;
- una maschera;
- un idoneo natante a remi per disimpegnare il servizio di salvataggio, recante la scritta “**SALVATAGGIO**” ed il nome del concessionario, dotato di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa, e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi;
- in affiancamento al natante a remi di cui sopra, è consentito l’impegno di una tavola del tipo “*rescue board*”, dotata della relativa certificazione.

7. A ciascuna estremità dell’arenile in concessione, presso la battigia, deve essere posizionato un salvagente anulare, munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri.
8. Qualora le condizioni meteo-marine possano risultare pericolose per i bagnanti ovvero sussistano altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, deve essere issata, a cura dei concessionari, su apposito pennone installato in posizione ovunque ben visibile dagli utenti, una **bandiera rossa** il cui significato deve intendersi come:

**“AVVISO DI BAGNO A RISCHIO PER AVVERSE CONDIZIONI
METEOROLOGICHE - SITUAZIONE DI PERICOLO”**

Tale avviso deve essere ripetuto più volte, nell’arco della giornata, anche per mezzo di megafono o impianto a diffusione sonora.

9. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso conforme alla vigente normativa sanitaria costituito almeno da:
 - tre bombole di ossigeno monouso da 1 litro con valvola di regolazione e mascherina o una bombola di ossigeno da 3 litri con riduttore di pressione corredato di manometro ed erogatore, per il pronto utilizzo da parte del personale medico;
 - una cannula per la respirazione bocca a bocca;
 - un pallone “ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, dedicata esclusivamente ai clienti/ospiti, contenente prodotti sanitari prescritti dalla normativa vigente in corso di validità, aggiuntiva rispetto alla dotazione obbligatoria di cui al Decreto del Ministero della Salute 15.07.2003, n. 388 in materia di pronto soccorso aziendale.
10. Oltre a quanto previsto nel presente articolo, all’interno di ogni area in concessione, non necessariamente nel corpo centrale, deve essere assicurata la presenza di idoneo locale e/o area ombreggiata, provvisti delle dotazioni di cui al precedente punto 9 dedicate esclusivamente al primo soccorso.
11. Nel rispetto della vigente normativa ogni stabilimento balneare, ai fini della sicurezza nel suo senso più ampio, deve essere dotato di idonee stazioni/sistemazioni antincendio.



12. Ogni concessionario deve tenere, in luogo ben visibile al pubblico, cartelli indicanti i numeri telefonici di pronto intervento della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, nonché degli altri servizi di pronto intervento ed emergenza quali Ospedali e Croce Rossa.
13. I bagnini di salvataggio, direttamente o tramite il concessionario o gestore, devono segnalare immediatamente all’Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verificano eventualmente sia sugli arenili sia in acqua, inoltrando anche apposita scheda di segnalazione allegata.
14. E’ data facoltà all’ esercente di impiegare, in aggiunta e non in alternativa, al natante da diporto destinato al salvataggio, una moto d’acqua (acquascooter) alle seguenti condizioni:
- a) dovrà essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di La Maddalena formale istanza di utilizzo della moto d’acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
 - i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica-brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio) del personale da impiegare;
 - caratteristiche e dotazioni della moto d’acqua;
 - polizza assicurativa (da allegare in copia) dell’unità che oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
 - dichiarazione da parte del concessionario/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell’espletamento del servizio di salvamento con l’ausilio di tale tipo di natante;
 - b) la moto d’acqua dovrà essere destinata esclusivamente all’attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile “SALVATAGGIO” su entrambi i lati;
 - c) la moto d’acqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale. Deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto d’acqua può essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per l’uscita e permetterà al conduttore in fase di rientro, di avere uno spazio per poter operare in sicurezza);
 - d) la moto d’acqua dovrà essere equipaggiata con un conduttore munito di patente nautica e con un assistente bagnante munito di brevetto;
 - e) la moto d’acqua dovrà essere provvista di barella rigida di salvataggio, certificata e omologata, con possibilità di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra.

La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo marine, distanza della persona in pericolo e presenza di bagnanti. La moto d’acqua deve essere condotta con il criterio di massima prudenza e responsabilità, mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti senza mai compromettere, durante le operazioni di soccorso, l’incolumità di altre persone presenti.

15. È altresì consentito l’utilizzo aggiuntivo di attrezzature a propulsione elettrica, certificata/omologata per il servizio cui è destinata, da impiegare con operatore ovvero radiocomandate, atte al recupero rapido ed all’immediato soccorso dei bagnanti in difficoltà, previo corso di familiarizzazione del personale di salvataggio con l’attrezzatura stessa.



16. È data facoltà ai concessionari, o ai Comuni per le spiagge libere, di organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile, munite di apposito brevetto, rilasciato da associazioni regolarmente operanti e riconosciute, debitamente censite presso il Registro Regionale del Volontariato.

Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile è da intendersi la coppia conduttore-cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetti di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio e abilitazione per la conduzione unità cinofila di salvataggio e soccorso in acqua. Resta comunque l'obbligo per il concessionario, o per il Comune, nel caso di spiagge libere, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente articolo, costituendo l'impiego di unità cinofile un'integrazione e non una sostituzione della suddetta regolamentazione.

Comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata alla Capitaneria di Porto di La Maddalena, al Comune e all'A.S.L. competente per territorio, specificando località e modalità dell'attività proposta.

ARTICOLO 5 DISCIPLINA DELLA PESCA

1. Durante la stagione balneare estiva e negli orari di apertura al pubblico delle strutture o di fruizione delle spiagge libere, nel tratto di mare riservato alla balneazione, **è vietato** l'esercizio di qualsiasi tipologia di pesca sportiva, fatte salve particolari disposizioni regolanti la pesca all'interno di aree marine ricadenti nell'ambito dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena e nel rispetto di quanto disposto in materia dalle rilevanti normative emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna.

A tale divieto generale fa eccezione la sola pesca con canna, esercitabile da moli e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non siano presenti bagnanti.

2. La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con D.P.R. 02.10.1968, n. 1639 e successive modifiche ed integrazioni che si allegano in stralcio alla presente.

In prossimità di coste a picco la pesca subacquea sportiva è consentita dall'alba al tramonto oltre la distanza di 50 metri dalle medesime, ma solo in assenza di bagnanti.

In presenza di bagnanti è sempre vietato attraversare le zone riservate alla balneazione con arma subacquea carica.

3. La pesca professionale, viste le risultanze dell'incontro in premessa richiamato, considerata la particolare morfologia della linea di costa dell'area di competenza che vede, specie nelle coste a picco, un repentino aumento della batimetria proporzionalmente alla distanza dalla costa, viene permessa dal tramonto all'alba oltre la distanza di 100 (cento) metri dalle coste a picco stesse, escluse le aree specificamente interdette da altri provvedimenti.

ARTICOLO 6 DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO E PARACADUTISMO ASCENSIONALE

1. La disciplina dello sci nautico è contenuta dal Decreto del 26.01.1960 come modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974 dell'allora Ministero della Marina Mercantile e la medesima normativa si applica altresì, per quanto assimilabile, al paracadutismo ascensionale nonché al rimorchio di galleggianti comunemente denominati "banana boat" e similari.



ARTICOLO 7 CORRIDOI DI ATTERRAGGIO

1. I Comuni per i tratti di spiaggia libera ed i concessionari, per gli specchi acquei antistanti le aree in concessione, previa regolare autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti, possono realizzare corridoi di lancio, da lasciare al pubblico uso per l'atterraggio e la partenza delle unità a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela. Sono obbligati all'installazione dei corridoi di lancio coloro che esercitano attività nautiche e locazione/noleggiate di unità da diporto diverse dai natanti da spiaggia.
2. I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza non inferiore a mt. **5 (cinque)**;
 - b) profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;
 - c) delimitazione costituita da gavitelli collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli non inferiori a **20 metri** nei primi 100 metri e, successivamente, a **50 metri**;
 - d) individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.
 - e) nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello, bilingue recante la dicitura con le modalità di cui all'art. 1 comma 4 "**CORRIDOIO DI LANCIO RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE**".
3. Qualora i corridoi di lancio siano destinati esclusivamente ai kite-surfisti, o comunque da questi utilizzati, essi dovranno essere conformi alle caratteristiche di cui al successivo articolo 9.
4. Norme specifiche di comportamento ai fini della sicurezza della balneazione:
 - a) le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (wind-surf) devono percorrere i corridoi con la massima prudenza ed alla minima velocità possibile in modo da evitare situazioni di potenziale pericolo;
 - b) le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono percorrere i corridoi a lento moto e comunque a velocità non superiore a 3 nodi, facendo in modo da ridurre al minimo emissioni di gas di scarico e acustiche di disturbo ai bagnanti;
 - c) è sempre vietato l'ormeggio o l'ancoraggio all'interno e all'esterno dei corridoi di lancio. E' consentita la sosta all'interno dei citati corridoi per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco o lo sbarco in sicurezza delle persone dirette a (o provenienti da) terra.

ARTICOLO 8

DISCIPLINA SULL'USO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF), DEI KITE – SURF, DELLA NAVIGAZIONE DI MOTO D'ACQUA, ACQUASCOOTER, JET-SKY E NATANTI SIMILARI, SEA SCOOTER NONCHE' SULL'ATTIVITA' DELLO SNORKELING TRAINATO

La normativa generale per la condotta dei windsurf e kite-surf di cui al presente articolo trova applicazione in tutto il territorio di competenza fatta eccezione per la zona di Porto Pollo, Porto Liscia e Isola dei Gabbiani nel Comune di Palau/Santa Teresa Gallura, nella quale, riconosciuta, infatti, la rilevanza internazionale acquisita dalle stesse per la pratica di tali attività e l'intensa presenza di atleti e praticanti questi sport specie nel periodo estivo, sono vigenti le ulteriori disposizioni di cui alla propria Ordinanza n. 038/2016, così come modificata con Ordinanza n. 20/17, in premessa richiamate.



1. Navigazione ed uso delle tavole a vela (windsurf)

1.1 I windsurf possono navigare dall'alba al tramonto ad una distanza non superiore a **1000 (mille) metri** dalla costa.

La navigazione è vietata:

- in tutte quelle zone riservate alla balneazione ove non esistano corridoi di lancio opportunamente delimitati. In assenza di corridoi, nella fascia di mare riservata alla balneazione, vige l'obbligo di navigare con vele ammainate;
- all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi tutto l'anno.

1.2 Coloro che intendono esercitare tale attività devono indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato.

2. Navigazione ed uso del kite-surf

2.1 L'esercizio del Kitesurf può essere effettuato solo in ore diurne.

2.2 La pratica del Kitesurf è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo è consentito a coloro i quali abbiano compiuto i 14 (quattordici) anni di età;
- b) durante l'utilizzo è obbligatorio indossare permanentemente un dispositivo di salvataggio individuale ed un casco protettivo;
- c) è fatto obbligo di dotare il mezzo di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona;
- d) è fatto obbligo di usare sistemi di sicurezza che consentano al conduttore di sganciarsi e, in casi estremi, di abbandonare la vela (cd. ala), ovvero munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime (cd. linee) in caso di emergenza;
- e) è vietato far alzare da terra l'ala se vi sono persone o ostacoli nel raggio di 100 metri sottovento;
- f) è vietato lasciare il Kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala.

2.3 È vietato condurre le suddette tavole:

- in abbrivio nella zona riservata alla balneazione;
- nelle acque portuali ed in quelle immediatamente prospicienti l'imboccatura dei medesimi;
- in prossimità di segnalamenti marittimi e impianti di pesca;
- a distanza inferiore a 100 metri da navi, imbarcazioni o natanti alla fonda o in navigazione o da bagnanti e subacquei in immersione;

È vietato inoltre:

- atterrare o partire, con le suddette tavole se sostenute dal vento dell'aquilone, dalle spiagge libere non munite di apposito corridoio di lancio;
- sorvolare le spiagge e, in generale, le coste frequentate da turisti e bagnanti.

2.4 La partenza e il rientro a bordo del mezzo devono avvenire **esclusivamente** attraverso appositi corridoi di lancio dedicati all'attività del kite-surf. Essi potranno essere installati - previa richiesta di autorizzazione all'Ente territoriale competente - da concessionari, no-



leggiatori, associazioni ecc.

2.5 Tali corridoi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- lunghezza minima: 200 metri;
- larghezza: fronte spiaggia minimo 30 metri – apertura al largo minimo 60 metri;
- devono essere delimitati lateralmente da due linee di boe di colore arancione poste ad una distanza massima di 20 metri l'una dall'altra;
- i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 200 metri deve essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 cm, con indicato il nome del titolare ed il numero di autorizzazione;
- ogni gavitello dovrà portare la dicitura **“CORRIDOIO USCITA KITE - SURF - VIETATA LA BALNEAZIONE”** – tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.

Inoltre:

- la partenza ed il rientro, attraverso i corridoi di lancio dedicati al kite-surf, devono avvenire con la tecnica del *“body drag”* ovvero facendosi trascinare dall'aquilone con il corpo immerso in acqua sino ad una distanza non inferiore ai 100 metri dalla battigia;
- nel corridoio è consentito il transito di un kite-surf per volta, con diritto di precedenza al mezzo rientrante;
- il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio.

2.6 Le disposizioni di cui al presente punto 2 trovano applicazione tutto l'anno ad eccezione dell'art. 8 punto 2.3 linea 1 e dell'art. 8 punti 2.4 e 2.5.

3. Navigazione ed uso degli scooter acquatici o moto d'acqua e natanti simili

3.1 Le unità da diporto denominate moto d'acqua, acquascooter, jet-sky e natanti simili possono circolare, fatte salve particolari disposizioni regolanti la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di unità navali all'interno di aree marine ricadenti nell'ambito del Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, alle seguenti condizioni:

- durante la stagione balneare, il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo è consentito dai porti, approdi e strutture per l'assistenza alla nautica da diporto, dalle unità di appoggio nel rispetto dei limiti di distanza di cui al precedente articolo 2, comma 7, lettera a), dalla costa, nonché dagli appositi corridoi di lancio, ad una velocità massima di 3 (tre) nodi;
- nel rimanente periodo dell'anno, è consentito il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo da qualsiasi punto della costa.

3.2 Per la condotta degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili è richiesta la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal D.Lgs 18 luglio 2005 n. 171 (codice della nautica da diporto) e dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 e ss.mm.ii. (regolamento di attuazione al codice della nautica).

3.3 Durante la navigazione, consentita solo dall'alba al tramonto con condizioni meteo ma-13



NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE:”1530”

Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it

Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena



rine favorevoli oltre i 200 metri dalla costa e ad una distanza non superiore ad 1 (uno) miglio dalla costa o da unità appoggio, deve obbligatoriamente essere indossato un mezzo di salvagente individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.

- 3.4 Gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili fra i dispositivi/dotazioni di sicurezza devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore installato in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota.
- 3.5 E' vietato il deposito degli scooter su spiagge o aree demaniali marittime in genere destinate alla balneazione.
- 3.6 I noleggiatori di scooter acquatici e natanti simili devono dotare i natanti stessi di appositi congegni di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

4. Propulsori acquatici ad elica ad assetto variabile predisposti per escursione subacquee, nuoto e snorkeling denominati "seascooter"

- 4.1 Per "seascooter" si intende un mezzo di propulsione con elica protetta azionata da motore normalmente elettrico, munito di dispositivi di arresto automatico in caso di abbandono da parte del conduttore, predisposto per l'utilizzo in mare per escursioni in superficie, subacquee, nuoto e snorkeling, capace di trascinare una persona.
- 4.2 L'utilizzo del seascooter è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la conduzione è consentita unicamente in orario diurno. Durante la stagione balneare la conduzione è vietata in aree riservate alla balneazione (o comunque interdette alla navigazione) o comunque frequentate da bagnanti;
 - b) il conduttore, qualora di età inferiore ai 14 anni, dovrà utilizzare il mezzo sotto la supervisione di un adulto, esperto al nuoto;
 - c) il conduttore quando in immersione, dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante munito di bandiera rossa con striscia diagonale bianca, legato ad una cima di lunghezza massima di 50 metri visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri.

5. Attività sportivo-nautica denominata "Snorkeling trainato" o assimilabile.

- 5.1 Tale attività consiste nell'effettuazione dello snorkeling sfruttando il traino di una slitta/ala sulla quale sono ricavate le impugnature, alle quali il bagnante è collegato consentendogli di variare la profondità di traino. Il traino è eseguito a basse velocità da natante a motore.
- 5.2 L'esercizio di tale attività è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) il conduttore del mezzo nautico trainante, in possesso della patente nautica, deve essere accompagnato da altra persona esperta nel nuoto;
 - b) il natante utilizzato (ad eccezione dell'acquascooter) deve avere propulsione ad idrogetto o ad elica schermata in modo da non permettere il contatto dell'elica con il bagnante trainato;



- c) il bagnante dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante munito di bandiera rossa con striscia diagonale bianca, legato ad una cima di lunghezza massima di 30 metri visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; analogamente sul mezzo nautico trainante deve essere issata una bandiera rossa con striscia diagonale bianca;
- d) utilizzo di un cavo di traino in polipropilene;
- e) velocità di traino che non provochi danni alla persona trainata e che non provochi moto ondoso;
- f) il mezzo trainante, oltre alle dotazioni previste in base alla navigazione effettivamente svolta, deve essere dotato di una adeguata cassetta di pronto soccorso, di un salvagente con 30 metri di sagola galleggiante e di un dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore;
- g) il mezzo trainante deve essere dotato, altresì, di un sistema di aggancio del cavo di traino tipo gancio a scocco e di un ampio specchio retrovisore convesso;
- h) la distanza laterale di sicurezza tra il mezzo trainante e gli altri natanti deve essere superiore a 100 metri;
- i) possibilità di traino di un unico bagnante;
- j) divieto di utilizzo, per il bagnante, di autorespiratore subacqueo di qualsiasi tipo;
- k) obbligo del bagnante di essere trainato entro 30 metri dal mezzo nautico ma non a meno di 10 metri.

ARTICOLO 9 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Nell'ambito del Circondario Marittimo di La Maddalena È VIETATO:

- a) decollare e atterrare, durante la stagione balneare, nelle spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o velivolo da diporto o sportivi (inclusi ultraleggeri e deltaplani), paracadute e mezzi similari;
- b) il sorvolo delle spiagge e gli adiacenti specchi acquei da parte di qualunque apparecchio (inclusi droni) e aeromobile utilizzato per il volo da diporto o sportivo a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi);
- c) per i conduttori di idrovolante e paracadute ascensionale ammarare nelle acque riservate alla balneazione;
- d) accedere, transitare e/o sostare sulle spiagge con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge.

ARTICOLO 10 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. L'esercizio delle attività di locazione/noleggio nonché di appoggio all'attività di diving a mezzo natanti da diporto trova espressa disciplina nella specifica Ordinanza in premessa richiamata n. 054/2014 del 04.06.2014 a cui si fa espresso rinvio e della quale si allega lo stralcio riferito alla locazione dei cosiddetti natanti da spiaggia. Altresì si allega, per immediata consultazione, lo stralcio dell'Ordinanza n. 24/2013 del 22 aprile 2013 recante la disciplina delle attività subacquee, della parte afferente le norme

NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE:"1530"

Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it

Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena



- generali di comportamento del subacqueo e la segnalazione dei subacquei in immersione
2. La presente Ordinanza si inserisce in un assetto amministrativo dei litorali e del mare le cui competenze vengono ripartite fra Capitaneria di Porto, Regione Autonoma della Sardegna, Comuni costieri e Ente Parco Nazionale di La Maddalena.
Il legittimo uso di tali aree viene definito dai summenzionati enti per i profili di rispettiva competenza in funzione delle specifiche attribuzioni di legge .

ARTICOLO 11 PUBBLICITÀ DELL'ORDINANZA

1. La presente Ordinanza, pubblicata sul sito internet di questa Capitaneria di Porto all'indirizzo www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/ nella sezione "Ordinanze", deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture/stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attività balneari, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. Alla presente Ordinanza verrà data la massima diffusione anche mediante la pubblicazione all'albo di questo Ufficio, degli Uffici ricadenti nell'ambito del Circondario Marittimo di La Maddalena e la trasmissione ai Comuni costieri e ad altre pubbliche amministrazioni per l'affissione ai rispettivi albi.

ARTICOLO 12 DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

1. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che a decorrere dal 13.06.2018, abroga e sostituisce la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 44/2015 di questa Capitaneria di Porto.
2. Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca violazione delle normative sulle aree protette o altro più grave illecito, e salvo le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione, dell'articolo 650 del Codice Penale e dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

La Maddalena, 12.06.2018

Firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Alessio LOFFREDO

NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"
(gratuito da fissi e mobili)

Sala Operativa La Maddalena 0789 736709
Ufficio Locale Marittimo di Palau 0789 709419
Delegazione di Spiaggia di Santa Teresa Gallura 0789 754602



NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE:"1530"
Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it
Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena



ESTRATTO DEL DECRETO MINISTERIALE MARINA MERCANTILE 26 GENNAIO 1960 MODIFICATO DAL D.M. 15 LUGLIO 1974 - DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO.

Art. 1. L'esercizio dello sci nautico è consentito in ore diurne e con tempo favorevole e mare calmo nelle acque marittime situate ad oltre duecento metri dalla linea batimetrica di m. 1,60 antistante le spiagge e ad oltre metri cento dalle coste cadenti a picco in mare.

Art. 2. L'esercizio dello sci nautico deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) i conduttori di natanti muniti di motori entro bordo e fuoribordo devono essere abilitati alla condotta dei mezzi nautici anzidetti;
- b) tali conduttori dovranno essere sempre assistiti da altra persona esperta nel nuoto;
- c) i natanti devono essere muniti di un sistema di aggancio e rimorchio e di un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dalla Capitaneria di porto territorialmente competente;
- d) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza fra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore ai 12 metri;
- e) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da imbarcazioni, ovvero entro gli appositi corridoi di lancio;
- f) la distanza laterale di sicurezza tra un battello trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
- g) è vietato a qualsiasi imbarcazione a motore seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre imbarcazioni trainanti sciatori nautici, e così pure attraversarne la scia in velocità a vicinanza tale da poter investire gli sciatori, in caso di caduta;
- h) nelle zone di mare antistanti le spiagge, ove non esistano i campi o corridoi di lancio di cui all'art.6, la partenza e il rientro delle imbarcazioni a motore addette al traino di sciatore deve generalmente avvenire in linea retta con la terraferma, a motore al minimo e comunque a velocità non superiore a tre miglia orarie nell'ultimo tratto dei 200 metri dalla batimetrica di m. 1,60 ed usando ogni particolare accorgimento atto ad evitare incidenti nelle zone frequentate da bagnanti e da altre imbarcazioni;
- i) i mezzi nautici devono inoltre essere muniti di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore;
- j) i mezzi stessi devono essere dotati di una adeguata cassetta di pronto soccorso e, per ogni sciatore trainato, di un salvagente a portata di mano.

ESTRATTO DEL D.P.R. 1639/68 Sezione III: Della pesca subacquea

ARTICOLO 128

Esercizio della pesca subacquea professionale

La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca o per la raccolta di corallo e molluschi.

ARTICOLO 128 bis

Esercizio della pesca subacquea sportiva

La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca. Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli, molluschi e crostacei.

ARTICOLO 128 ter

(Art. 3 D.M. 1/6/1987, n. 249)

Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari.



liari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l'esercizio della pesca subacquea. Durante l'attività di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.

ARTICOLO 129

Limitazioni

L'esercizio della pesca subacquea è vietato:

- a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
- b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
- d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;
- e) dal tramonto al sorgere del sole.

ARTICOLO 130

Segnalazioni

Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere messa issata sul mezzo nautico.

Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

ARTICOLO 131

Limitazione di uso del fucile subacqueo

E' vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.

ESTRATTO DELL'ORDINANZA N. 54/2014 IN DATA 04.06.2014 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI LOCAZIONE E NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO

PREMESSA

... omissis....

- a) natanti da spiaggia: i natanti di cui all'art. 27 – comma 3 – lett. c) del Codice della Nautica di Diporto, ceduti in locazione da strutture balneari per l'utilizzo da parte dei bagnanti. In particolare essi sono: i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati;

... omissis....

PARTE 2

Disciplina delle attività di locazione dei natanti da spiaggia

Articolo 7

Comunicazione di inizio attività

1. Le società o ditte aventi stabile organizzazione nel territorio della Comunità Europea, che intendano effettuare l'attività di locazione nel Circondario Marittimo di La Maddalena, con i natanti da spiaggia (canoe, kayak, pedalò, tavole da "sup", mezzi similari), devono far pervenire in duplice copia, annualmente, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività in questione, la comunicazione/dichiarazione d'inizio/prosieguo attività (allegato C) in carta semplice, alla Capitaneria di Porto di La Maddalena, anche tramite gli Uffici Marittimi dipendenti di Palau e Santa Teresa Gallura, e per conoscenza al Comune nel quale esercitano prevalentemente la propria attività. Una copia della comunicazione, vistata da questa Autorità Marittima, sarà restituita all'interessato che dovrà custodirla presso il luogo dove viene esercitata l'attività ed essere esibita a richiesta degli Organi preposti al controllo.

Articolo 8

Registro delle attività di locazione di natanti da spiaggia

NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE:"1530"

Indirizzo e-mail: cpmamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it

Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena



Le ditte che svolgono le attività di locazione/noleggio devono tenere un registro semplificato, rispettivamente come da allegato E, che deve essere regolarmente compilato in ogni sua parte all'atto della stipula del contratto. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli Organi di controllo.

Articolo 9 **Obblighi generali del locatore di natanti da spiaggia**

1. Prima di affidare il natante da diporto, il locatore deve assicurarsi che:
 - a) il locatario abbia un'età non inferiore a 14 anni;
 - b) il locatario sia stato informato dei limiti di navigazione di cui al successivo articolo
 - c) gli scafi siano contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale e con un numero progressivo (es. Ditta ROSSI/01).
 - d) sia approntata a terra un'idonea unità di salvataggio, anche a motore, con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi d'urgenza e da utilizzare per il recupero dei natanti locati
 - e) sia dotato di un mezzo di comunicazione (telefono cellulare o fisso) per consentire una pronta reperibilità in caso di soccorso. Il predetto recapito telefonico dovrà essere comunicato all'Autorità Marittima locale competente per territorio.
 - f) sia munito del Brevetto di Assistente ai Bagnanti, o si avvalga di persona qualificata che possieda tale requisito.
2. Il locatario/noleggiante è tenuto a negare la locazione/noleggio a persone in evidente stato confusionale o di alterazione psico-fisica.

Articolo 10 **Limiti di utilizzo dei natanti da spiaggia**

1. La navigazione dei natanti da spiaggia è sempre vietata oltre i 500 metri dalla costa. Oltre i 300 metri è necessario dotare tali unità delle dotazioni richieste dalla vigente normativa di sicurezza per la navigazione effettuata.
2. La capacità di carico deve essere giudicata dal locatore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, ai sensi del D.M. 146/08, per i natanti prototipi non omologati il numero delle persone trasportabili è determinato in base alla seguente tabella:

Lunghezza f.t. fino a mt. 3,50	3 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 3,50 e fino a mt. 4,50.	4 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 4,50 e fino a mt. 6,00.	5 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 6,00 e fino a mt. 7,50.	6 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 7,50 e fino a mt. 8,50.	7 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 8,50.	9 persone

3. Per i natanti omologati prodotti in serie, il numero di persone trasportabili è determinato dal certificato di omologazione (e riportato anche sulla "targhetta del costruttore").

ESTRATTO DELL'ORDINANZA N. 34/2013 IN DATA 22.04.2013 – DISCIPLINA ATTIVITA' SUBACQUEE

Articolo 5 **Norme generali di comportamento del subacqueo**

In generale, oltre a quanto specificamente regolamentato a seguire nel presente provvedimento - salvo specifiche esigenze nell'ambito delle immersioni a scopo scientifico o documentaristico, da sottoporre eventualmente caso per caso a procedimento autorizzatorio in deroga e salvo quanto previsto per la pesca subacquea - chiunque intenda effettuare attività subacquee a scopo turistico-sportivo, è tenuto a:

- a) informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali del sito di immersione;

19



- b) non danneggiare o prelevare reperti archeologici e geologici;
- c) assicurare il massimo rispetto igienico ed ecologico dell'ambiente marino e costiero;
- d) rispettare tutte le normative di tutela e salvaguardia ambientale emanate dall'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;
- e) non ancorare su fondali che ospitano praterie di *Posidonia oceanica* o altre fanerogame marine né sul coralligeno;
- f) non abbandonare sott'acqua o in superficie alcun tipo di materiale (star light, piombi, retini, ecc.);
- g) segnalare all'Autorità Marittima eventuali irregolarità e la presenza di rifiuti o materiali pericolosi, senza tentare di rimuoverli;
- h) qualora durante le attività subacquee, venissero rinvenuti oggetti di sospetta natura bellica e/o archeologici, è fatto obbligo al personale in immersione di interrompere immediatamente le attività in essere ed informare tempestivamente la Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto al n. telefonico 0789736709 o via VHF sul Canale 16;

Articolo 6

Segnalazione dei subacquei in immersione

1. Ogni subacqueo, qualunque sia la finalità dell'immersione (organizzata, guidata, didattica, individuale), ha l'obbligo di segnalarsi quando:
 - operi con autorespiratore;
 - si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione, o all'interno di queste qualora non appositamente segnalate.
2. Ciascun subacqueo, o gruppo di subacquei, qualunque sia la finalità dell'immersione (organizzata, guidata, didattica, individuale), ha l'obbligo di adottare i segnali prescritti dall'art. 91 del D.M. 29 Luglio 2008, n. 146 nonché dall'art. 130 del D.P.R. 2 Ottobre 1968, n. 1639, che devono pertanto intendersi qui integralmente richiamati; in particolare:
 - nelle immersioni diurne: galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico; in caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale, ma ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo;
 - nelle immersioni notturne: in superficie: una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte ad una distanza non inferiore a 300 metri, da applicare al galleggiante; sott'acqua: ogni subacqueo in immersione deve inoltre munirsi di un segnale luminoso da applicare sulla parte posteriore alta del corpo (nuca o rubinetteria).
3. Ciascun subacqueo, o gruppo di subacquei, deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o dai segnalamenti sopra prescritti; qualora un subacqueo, o gruppo di subacquei, operi al di fuori di tale distanza, dovrà disporre di un proprio autonomo segnalamento.
4. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, a bordo dovrà essere presente una persona in grado di fornire assistenza munito di idoneo mezzo di comunicazione per chiamare soccorso da utilizzare in caso di necessità.
5. Le disposizioni che precedono si applicano anche a chi pratica lo snorkeling al di fuori delle acque riservate alla balneazione.

ESTRATTO DELL'ORDINANZA N. 84/2014 IN DATA 25.07.2014 – DISCIPLINA DEL JETLEV, FLYBOARD E DISPOSITIVI A QUESTI ASSIMILABILI

Articolo 1 **(Definizioni)**



1) Il **Jetlev Flyer** è costituito da un mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna del tutto simile ad una moto d'acqua e da un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore/conducente, alla prima collegato tramite un tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua in mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono, dando al conducente sostentamento idrodinamico, direzione e velocità.

2) Il **Flyboard** è costituito da un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conducente e collegato ad un moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Il principio che permette al conducente il sostentamento ed il movimento è uguale a quello del Jetlev Flyer.

Articolo 2 **(Prescrizioni operative e condizioni di utilizzo)**

1) L'utilizzo dei dispositivi di cui al precedente art. 1 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) l'utilizzatore del dispositivo deve essere in possesso della patente nautica. È fatto salvo, per il Flyboard, il caso in cui a bordo della moto d'acqua sia presente un accompagnatore in possesso del titolo. In tale evenienza non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica;
- b) l'età minima per l'utilizzo dell'apparecchiatura è di anni 18 (*come previsto per la patente nautica*);
- c) l'utilizzo dell'apparecchiatura è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteo marine favorevoli ed assicurate;
- d) l'attività deve essere svolta in area opportunamente individuata, ben segnalata e con profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura. In ogni caso il limite massimo di utilizzo in altezza è **di 10 metri** dalla superficie acquea;
- e) è fatto divieto di utilizzo dei dispositivi se nella zona di mare immediatamente circostante si svolgono altre attività nautico-diportistiche;
- f) è fatto obbligo all'utilizzatore di assicurarsi, prima di alzarsi con il dispositivo, di avere un adeguato e libero battente d'acqua intorno a sé tale da consentirgli un uso in sicurezza dell'apparecchiatura;
- g) l'attività deve essere svolta ad una distanza **non inferiore a 300 (trecento) metri e non superiore ad 1 (un) miglio nautico dalla costa**; in mare aperto, se la moto d'acqua è asservita ad un'unità madre, l'attività è consentita **entro 1 (un) miglio nautico** dalla stessa;
- h) è fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore, se presente, di osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
- i) è fatto l'obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura.

Articolo 3 **(Distanza di sicurezza per le unità in transito)**

1) Le unità in transito nel tratto di mare in cui opera un JetLev Flyer ovvero un Flyboard dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza, comunque **non inferiore a 50 metri**, tale da non interferire con i predetti mezzi.



(Intestazione ed estremi dell'Associazione/Concessionario)

SCHEDA COMUNICAZIONE DEGLI INCIDENTI

Alla Capitaneria di Porto di La Maddalena

Fax 0789735424

E-mail: cplamaddalena@mit.gov.it

P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it

STRUTTURA BALNEARE: SPIAGGIA LIBERA:	
LOCALITA':	
COMUNE:	
DATA	
ORA IN CUI SI E' VERIFICATO L'INCIDENTE	
LUOGO INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Mare - distanza battigia metri.....
STATO DEL TEMPO	<input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> CATTIVO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO
STATO DEL MARE	<input type="checkbox"/> CALMO <input type="checkbox"/> POCO MOSSO <input type="checkbox"/> MOSSO <input type="checkbox"/> AGITATO
RESIDENZA ASSISTITO Comune..... Stato se straniero.....	INIZIALI COGNONE INIZIALI NOME <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
SESSO - ETA' M F	
CAUSA INCIDENTE	<input type="checkbox"/> MEDUSA <input type="checkbox"/> PUNTURA DI PESCE <input type="checkbox"/> PUNTURA DI INSETTO <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO <input type="checkbox"/> EMORRAGIA <input type="checkbox"/> CONVULSIONI <input type="checkbox"/> PRINCIPIO DI ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> DIFFICOLTA' A TORNARE A RIVA <input type="checkbox"/> ALTRO.....
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA	<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> SERVIZIO 118 <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare.....)
BREVE DESCRIZIONE DELL'AVVENIMENTO - ANNOTAZIONI	
Nome in chiaro e recapito telefonico compilatore	FIRMA

La scheda deve essere inviata nel più breve tempo possibile alla Capitaneria di Porto di La Maddalena e redatta dal personale intervenuto o dal legale rappresentante dell'Associazione/Concessionario.



NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE:"1530"
Indirizzo e-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – P.E.C. cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it
Sito Internet: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena

